

OGGETTO: **DECRETO LIQUIDITÀ**
LE NUOVE SOSPENSIONI DI VERSAMENTI

Con il D.L. 08/04/2020, n. 23 (vedi anche Confimi Romagna News n. 19 del 10/10/2020), c.d. “Decreto Liquidità”, in vigore dal 9.4.2020, assumono particolare rilevanza le nuove sospensioni dei versamenti tributari / contributivi, previste dagli artt. 18 e 21, che **vanno ad aggiungersi alle sospensioni già stabilite dal DL n. 18/2020**, c.d. “Decreto Cura Italia”.

RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI SCADUTI IL 20/03/2020

L’art. 21, DL n. 23/2020 dispone la “rimessione in termini” per i versamenti differiti ad opera dell’art. 60, DL n. 18/2020 in base al quale *“i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020”*.

Ora è stabilito che

“i versamenti ... di cui all’articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020”.

Tale disposizione opera a favore di **tutti i soggetti**, a prescindere dalla natura giuridica (lavoratori autonomi, ditte individuali, società di capitali / di persone, enti commerciali e non commerciali) dalla tipologia di attività e dalla dimensione. Di conseguenza possono essere **effettuati entro il 16.4.2020, senza interessi e sanzioni**, i versamenti scaduti il 16.3 (prorogati al 20.3.2020) relativi a:

- **IVA mese di febbraio e saldo IVA 2019**, in un’unica soluzione o in forma rateale;
- **ISI e IVA forfetaria** dovute per il 2020 relativamente agli **apparecchi da divertimento ed intrattenimento**;
- **ritenute d’acconto operate a febbraio**;
- **tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali**;
- **contributi previdenziali ed assistenziali** relativi alle retribuzioni maturate nel **periodo di paga di febbraio**, nonché contributi dovuti alla **Gestione separata INPS**, compresi i contributi / premi INAIL.

SOSPENSIONE VERSAMENTI APRILE E MAGGIO PER SOGGETTI CON RIDUZIONE DEL FATTURATO / CORRISPETTIVI

A favore dei soggetti:

- esercenti **attività d’impresa / lavoro autonomo** con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- con **ricavi / compensi non superiori a € 50 milioni** nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al **9.4.2020**, ossia in generale **nel 2019**;
- è prevista la sospensione dei versamenti *“in autoliquidazione”* **in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, condizionata ad una riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%**;
- nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019;
- nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.

La sospensione riguarda i versamenti relativi a:

- **ritenute alla fonte** (lavoro dipendente / assimilato) e alle trattenute relative all'addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d'imposta;
- **IVA**;
- **contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL**.

Attenzione!

Nel periodo di sospensione restano dovuti i versamenti di ritenute fiscali operate su compensi professionali, agenti di commercio e per i pagamenti eseguiti dai condomini

La sospensione in esame interessa tutti i contributi previdenziali e pertanto, con particolare riferimento a quelli in **scadenza nel mese di maggio**, la stessa riguarda, oltre ai contributi relativi ai dipendenti per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile e ai contributi alla Gestione separata INPS, anche la **prima rata fissa per il 2020** dei contributi sul reddito minimale dovuta dai soggetti iscritti alla **Gestione IVS commercianti - artigiani**.

Dovrà **essere chiarito** se tale sospensione interessa anche i **contributi Enasarco** relativi al primo trimestre.

I **versamenti sospesi** sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione **entro il 30.6.2020**;
- ovvero
- in forma rateizzata **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.

Soggetti con ricavi / compensi 2019 <u>non</u> superiori € 50 milioni		
Condizione	Sospensione versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato / premi INAIL)	Ripresa versamenti
Riduzione fatturato / corrispettivi di marzo 2020 almeno pari al 33% rispetto a fatturato / corrispettivi di marzo 2019	in scadenza nel mese di aprile 2020	30.6.2020 (unica soluzione / prima rata)
Riduzione fatturato / corrispettivi di aprile 2020 almeno pari al 33% rispetto a fatturato / corrispettivi di aprile 2019	in scadenza nel mese di maggio 2020	

Soggetti con inizio attività dall'1.4.2019 / enti non commerciali

La stessa sospensione dei versamenti *"in autoliquidazione"* in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 opera anche a favore dei soggetti:

- esercenti **attività d'impresa / lavoro autonomo** con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- che hanno **iniziato la predetta attività dall'1.4.2019** (a prescindere dalla verifica della riduzione del fatturato / corrispettivi dei mesi di marzo / aprile 2020).

Sospensione versamenti per specifici soggetti

Con riferimento ai soggetti esercenti le seguenti specifiche attività:

- imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator;
- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive;
- soggetti che gestiscono stadi, **impianti sportivi, palestre, piscine** e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi;
- soggetti che gestiscono **attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub**, ecc.;

Il DL in esame dispone la conferma delle **sospensioni già previste** e per tali soggetti la sospensione opera per i termini che scadono nel periodo **2.3 - 30.4.2020** relativi a:

- **versamento delle ritenute alla fonte** su redditi di lavoro dipendente / assimilati;
- **versamenti / adempimenti** connessi con i **contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL**.

Gli stessi potevano beneficiare anche della **sospensione del termine di versamento dell'IVA scaduta nel mese di marzo**, ossia l'IVA relativa al mese di febbraio e il saldo IVA 2019.

I **versamenti** oggetto di sospensione (ritenute e contributi scadenti il 16.3 e 16.4 e IVA scaduta il 16.3) dovranno essere **effettuati**, senza sanzioni ed interessi:

- in **unica soluzione entro l'1.6.2020** (il 31.5.2020 cade di domenica);

ovvero

- in forma rateizzata, **fino ad un massimo di 5 rate mensili** di pari importo. La prima rata scade l'1.6.2020, la seconda il 30.6.2020 e così via.

Per le **federazioni sportive nazionali**, enti di promozione sportiva, **associazioni e società sportive**, professionistiche e dilettantistiche la sospensione opera **fino al 31.5.2020**.

Per tali ultimi soggetti:

- i versamenti relativi a ritenute e contributi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi in un'unica soluzione **entro il 30.6.2020** ovvero in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, la prima delle quali in scadenza il 30.6.2020;
- l'IVA sospesa va versata entro l'1.6.2020.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna
www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.